

Regolamento per la costituzione e lo svolgimento dei lavori delle Commissioni

(approvato in via definitiva dal Consiglio di Presidenza nella riunione del 24 gennaio 2024)

1. Con il fine di costruire e definire, nell'assoluto rispetto dei principi e delle norme antitrust, una posizione associativa sui temi oggetti di discussione, vengono istituite le seguenti Commissioni: Distribuzione e Vendita; per le tematiche trasversali: Fiscale e Sindacale;
2. Le Commissioni sono presiedute da un Coordinatore, nominato dal Consiglio di Presidenza in base alle candidature pervenute dalle aziende associate. La durata della nomina è di 2 anni, rinnovabili. Andrà favorita la rotazione negli incarichi.
3. Le decisioni sono adottate all'unanimità. In caso di dissenso sul posizionamento che non trovi componimento nella Commissione, il tema verrà portato alla attenzione del Consiglio Generale. La posizione, di norma espressa in un documento associativo, deve esprimere l'interesse per l'insieme degli interessi associativi. Qualora il tema sia di impatto per più di una Commissione, la struttura associativa promuove una circolazione dei documenti. La medesima, d'intesa con i Coordinatori delle Commissioni coinvolte, può anche promuovere riunioni congiunte delle Commissioni e, solo qualora non si trovasse una posizione condivisa, investire del tema il Consiglio Generale.
4. I rappresentanti delle aziende partecipano ai lavori esprimendo la loro competenza tecnica e la consapevolezza degli interessi associativi, fornendo il necessario supporto corredato anche da informazioni e dati quantitativi. I lavori si svolgono collegialmente con oggetto l'argomento o gli argomenti indicati nella convocazione.
5. Il coordinatore, in relazione alla complessità ed articolazione dei temi, può proporre alle aziende della Commissione da lui presieduta, di avvalersi di esperti tematici cui affidare il raccordo con le aziende coinvolte, la cura di documenti associativi, predisposti dalla struttura associativa, la cui adozione comunque deve essere adottata dalla Commissione in plenaria. L'individuazione degli esperti a supporto del coordinatore deve essere approvata in Commissione all'unanimità.
6. Ogni associata comunica alla struttura associativa il o i nominativi dei suoi rappresentanti. Qualora i temi da trattare richiedano una competenza specifica non posseduta dal/dai rappresentanti nominati, l'associata, previa comunicazione del nominativo, indica un suo rappresentante per il tema specifico.

Milano, 24 gennaio 2024